

GARA SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TERMINE

AGENZIA SPA 76125 TRANI (CB)	
RIC.	21 APR. 2022
Prot. N°	1660

RISPOSTE AL QUESITO N.2 Chiarimento Nr. PI112016-22 GUID={81B04513-578C-4755-A896-56456C9B83F6}

DOMANDA

- in merito alle spese di pubblicazione, si chiede di conoscere l'importo corretto, ossia 700,00 € (pag. 9 del bando), oppure 800,00 € (pag. 41 del disciplinare);

RISPOSTA

Le spese di pubblicazione, ammontano a € 800,00 (v. pag. 41 del disciplinare) l'importo di € 700,00 è un refuso di precedente appalto.

DOMANDA

- relativamente alla registrazione del contratto e ai diritti di segreteria siamo a richiedervi, attesa la previsione o meno nel vs Regolamento interno, di specificare, e quindi quantificare, il relativo importo;

RISPOSTA

il contratto non è soggetto a registrazione e ai diritti di segreteria, ma esclusivamente ad imposta di bollo

DOMANDA

- in merito alle festività infrasettimanali e domenicali "non lavorate" ricadenti nel periodo di assunzione, si chiede di poterle fatturare al costo in considerazione del fatto che il margine pari a € 0,79 (applicando il 5% al costo di € 15,87), non è sufficiente a garantire la copertura delle stesse;

RISPOSTA:

come riportato nell'allegato 1) ***“retribuzione per festività ed ogni eventuale onere o contributo non previsto nel calcolo del costo unitario, ad eccezione del contributo addizionale Naspi dovuto ai sensi del D.L. n.78/2018 in occasione di ciascun rinnovo, saranno a carico dell’Agenzia e pertanto dovranno essere considerati nel margine di agenzia offerto in sede di gara.***

Si fa notare che il margine di agenzia che sarà offerto in sede di gara dovrà tenere conto di ogni e qualsiasi tipologia di ore lavorate, specificandosi che nel mark up riferito alle ore ordinarie dovrà comprendere anche le possibili tipologie di utilizzo nei giorni festivi.

DOMANDA

- si chiede se dovessero esserci degli accordi integrativi di secondo livello, che consentano di derogare ai limiti imposti dalle legge per il ricorso alla somministrazione e in caso di risposta affermativa, si chiede di poter conoscere i limiti da dover rispettare;

RISPOSTA

NON vi sono accordi integrativi di secondo livelli in tal senso

DOMANDA

- in considerazione della pronuncia in tema di somministrazione di manodopera del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1571/2018 con la quale viene chiarito che il contratto di appalto ha per oggetto una obbligazione di risultato, mentre la "somministrazione di lavoro" sottende una tipica obbligazione di mezzi (attraverso cui l'Agenzia per il lavoro si limita a fornire prestazioni lavorative organizzate e finalizzate dal committente), alla presente procedura non sono applicabili le disposizioni del D.Lgs. 50/16 (salvo quelle espressamente richiamate dal capitolato e dal bando-disciplinare di gara in sede di autoregolamentazione). Per espressa previsione dell'art. 1 D.Lgs. 50/16, il codice dei contratti limita il suo ambito di applicazione ai soli contratti di appalto e di concessione. inoltre si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall'art 17, comma 1, lett. g) gli appalti aventi ad oggetto i "contratti di lavoro", sono esclusi dalla disciplina del Codice appalti.

RISPOSTA

Il presente appalto è soggetto alle normative applicabili alla lex specialis di cui al bando e al relativo capitolato

DOMANDA


- Tenuto conto delle diverse tipologie di permessi, in aggiunta a quelli per lutto, studio per esami universitari, malattie figli, ecc..., previsti dai CCNL vista la non prevedibilità relativa al verificarsi dell'evento legato al soggetto assunto con contratto di somministrazione, considerata la tipologia degli eventi suindicati altamente aleatoria che potrebbe incidere in maniera sostanziale sul rendimento della commessa rendendola non remunerativa, in virtù della responsabilità solidale insita nel rapporto in somministrazione si chiede conferma di poter richiedere il rimborso degli eventi suindicati al loro verificarsi e per il solo costo del lavoro;

RISPOSTA

Si rimanda a quanto indicato nel precedente quesito concernente le festività infrasettimanali e domenicali non lavorate, non potendosi prevedere un pagamento diverso, attesa la procedura seguita. Ad ogni buon conto si evidenzia che eventuali differenze o maggiori costi dovranno essere considerati nel rischio di impresa

DOMANDA

- Con riferimento alla sorveglianza sanitaria, si chiede conferma che in applicazione del combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i., l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria sarà esclusivamente in capo all'Ente utilizzatore (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art. 40CCNL Agenzie per il lavoro. Secondo la citata disciplina normativa di settore, infatti sussiste in capo all'utilizzatore l'obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso



l'obbligo di sorveglianza sanitaria (comprese le visite mediche preassuntive) in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti;

RISPOSTA

Si conferma quanto espressamente previsto nel capitolato. In particolare la sorveglianza sanitaria prevista dal Dlgs. N.81/2008 è a totale carico della stazione appaltante quale utilizzatore, mentre il solo certificato di idoneità al sensi del DM 88/99 di cui devono essere già in possesso gli operatori di esercizio – conducenti di linea che saranno inviati, andrà a carico del candidato ove lo stesso sia scaduto o mancante. In definitiva l'aspirante all'incarico non munito potrà essere da questa Società inviato a visita presso la Direzione Sanità della RFI a condizione che il prefato si assuma l'onere per la visita di idoneità (prima visita di ammissione oppure di revisione)

DOMANDA

- in merito all'assolvimento dell'imposta di bollo, chiediamo conferma che potrà essere utilizzato il modello inserito tra i documenti di gara, in sostituzione dell'F24.

RISPOSTA

Il concorrente dovrà attenersi a quanto previsto dallo specifico capitolo di cui a pag.29 del disciplinare di gara

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Vincenzo Piizzi

